

L'amministratore di sostegno

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l'art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di **“tutelare ... le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”**.

- **A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell'Amministratore di Sostegno**

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi.

- **Finalità della legge**

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

- **Durata dell'incarico**

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

1. temporaneo,
2. indeterminato

- **Poteri dell'amministratore e limiti del beneficiario**

I poteri dell'amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell'istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

- **Cosa contiene il decreto di nomina**

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere:

1. Le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di sostegno,
2. La durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
3. L'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno,
5. I limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
6. La periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali. *(GU n.14 del 19-1-2004)*

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/3/2004

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tuteli una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. Per richiedere l'amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso. Il ricorso può essere proposto:

- dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
- dal coniuge
- dalla persona stabilmente convivente
- dai parenti entro il quarto grado
- dagli affini entro il secondo grado
- dal tutore o curatore
- dal pubblico ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso **non è necessaria l'assistenza di un avvocato**. L'amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella **scelta della persona da nominare** amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno si presenta al giudice tutelare presso il tribunale del luogo in cui la persona che non può provvedere ai propri interessi ha la residenza o il domicilio.

- **L'amministrazione di sostegno può essere revocata?**
Sì, l'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
- **E' previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?**
No. L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.
- **Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?**
Sì:
a) contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello
b) contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.
- **Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?**
Sì:
1) con una comunicazione all'ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
2) con l'iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.
- **In quali casi si procede all'attribuzione "d'ufficio" dell'amministratore di sostegno?**
Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Per richiedere l'amministrazione di sostegno non tutti i tribunali adottano lo stesso modulo.